

prima nomina, vale a dire coloro i quali hanno ancora maggiori diritti di nomina potrebbero essere esclusi. Questa mi pare una grande ingiustizia, e mi sembra rechi svantaggio ai maestri che possono vedersi posposti a quelli che hanno titoli minori, ed ai Comuni che finirebbero per avere così maestri più deficienti e meno meritevoli. È perciò che prego il ministro, la Commissione e la Camera a far buon viso al mio emendamento, che credo basato sopra vera giustizia, che ripara ad un errore di massima del progetto della Commissione e tende a portare alla nomina dei maestri un criterio di maggiore giustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mangiagalli.

**Mangiagalli.** Il concetto espresso nell'emendamento da me presentato è stato svolto ora dall'onorevole Arnaboldi che ha richiamato l'attenzione sul capoverso 3 dell'articolo 4 che contiene le norme per la nomina dei maestri elementari.

Questo capoverso stabilisce che al primo posto vacante si provveda scegliendo tra i primi tre della graduatoria, al secondo tra i primi sei e così via. È evidente che questa disposizione può creare un gran numero di ingiustizie, specialmente nei grandi Comuni, dove possono farsi molti posti vacanti.

**Presidente.** Ma Ella propone una cosa diversa dall'onorevole Arnaboldi.

L'onorevole Arnaboldi fa questione di numero, invece Ella dice che provvederà alla nomina a seconda della graduatoria.

**Mangiagalli.** Per togliere quindi questo inconveniente, che deriverebbe dalle disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo quarto, proponiamo che le nomine abbiano a farsi secondo la graduatoria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** D'accordo con la Commissione sono disposto ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Arnaboldi, ma quello testè annunciato dall'onorevole Mangiagalli mi pare eccessivo; perchè, dovendo per la nomina seguire la graduatoria, non si può più scegliere, come è detto nell'articolo.

Creda, l'onorevole Mangiagalli, che la proposta dell'onorevole Arnaboldi tempera il concetto troppo largo espresso nel testo della Commissione e dà sufficienti garanzie, senza togliere al Comune una certa libertà nella scelta dei maestri. Contentiamoci dunque della proposta dell'onorevole Arnaboldi.

**Presidente.** Anche la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Arnaboldi?

**Credaro, relatore.** L'accetta.

**Presidente.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Chimienti. Ne ha facoltà.

**Chimienti.** Io non ho bene ascoltato la proposta dell'onorevole Arnaboldi. Il dubbio che io elevo (forse non ho ben compreso) è che i primi tre della graduatoria facciano parte anche dei primi sei ed anche dei primi nove, e vorrei che si potesse levare questo dubbio in modo che una Commissione possa nominare i primi tre, il primo perchè è primo della prima terna, il secondo perchè entra nei primi sei ed il terzo perchè entra nei primi nove.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** La proposta dell'onorevole Arnaboldi modifica il testo in questo senso che dove dice: « al secondo fra i primi sei, al terzo fra i primi nove, ecc. » si sostituisca « al secondo fra i primi quattro, al terzo fra i primi cinque. »

**Bertesì.** In modo che ci sono sempre tre da scegliere. (*Interruzione dell'onorevole Chimienti*).

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** Se ne persuaderà quando avrà davanti il testo, onorevole Chimienti.

**Presidente.** Non facciamo conversazioni!

L'onorevole Mangiagalli, mantiene la sua proposta?

**Mangiagalli.** La ritiro e mi associo a quella dell'onorevole Arnaboldi.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo quarto con l'emendamento proposto dall'onorevole Arnaboldi ed accettato dalla Commissione e dal ministro, e cioè che al terzo comma, penultimo alinea alle parole « al secondo fra i primi sei, al terzo fra i primi nove, ecc. » si sostituiscano queste altre « al secondo fra i primi quattro, al terzo fra i primi cinque, » e così di seguito.

Pongo a partito l'articolo così modificato. Chi l'approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 5.

Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento e se l'atto di nomina non è approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degli interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali siano state osservate.